

CORSO DI CONTABILITA' E BILANCIO

2013



IL LEASING FINANZIARIO E LA FISCALITA' DIFFERITA

(ASPETTI OPERATIVI E CONTABILI)

Il D.L. N. 16/2012 CONV. IN L. 44 /2012 più noto come «DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI» entrato in vigore il 29/04/2012, ha modificato la disciplina fiscale del *leasing* finanziario con importanti possibili effetti sulla rilevazione della fiscalità differita. Nel presente lavoro ci occuperemo di tracciare una quadro di sintesi degli aspetti operativi, contabili e di bilancio, recati dalla novella legislativa.

ASPETTI GENERALI

Il Leasing finanziario e' un contratto con il quale una società finanziaria acquista, **per conto di un impresa industriale**, un bene strumentale necessario per lo svolgimento del processo produttivo e alla stessa lo concede in godimento per tutta la durata utile. Si tratta, nella sostanza, **di una modalità alternativa di finanziamento per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche**.

Pur considerando l'esistenza di una regolamentazione nazionale contenuta nell'art. 17 della legge 02/05/1976 n. 183, si tratta di **un contratto atipico** in quanto in tale modello contrattuale confluiscono le caratteristiche di tre contratti tipici:

- Il contratto di locazione;
- il mutuo;
- il contratto di vendita "a rate".

DEFINIZIONE DI LEASING FINANZIARIO CONTENUTA NELLA LEGGE SULL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

LEGGE 2 maggio 1976, n. 183. Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80. (GU n.121 del 8-5- 1976)

ART. 17 L. 02/05/1976 N. 183 (LEGGE SULL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO)

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Il leasing finanziario è, dunque, il contratto con cui l'impresa concedente mette a disposizione della ditta utilizzatrice un bene, per questa ultima strumentale, per un tempo determinato e contro il corrispettivo di un canone periodico; a tal fine, il bene oggetto del contratto può essere stato acquistato (dal produttore del bene) o realizzato dalla concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatrice.

Nel leasing finanziario i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sono trasferiti in capo alla ditta utilizzatrice, la cui proprietà alla fine del periodo di locazione può essere trasferita alla medesima ditta utilizzatrice (se esercita il diritto di riscatto, mediante il pagamento dell'ultima rata).

L'operazione assume natura finanziaria, infatti, il pagamento del canone è considerato un corrispettivo per la restituzione di un finanziamento (e non tanto come un corrispettivo per la locazione del bene).

Tale definizione risulta ribadita dalla risoluzione n. 175/E del 12/08/2003 dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale: ***sono operazioni di locazione finanziaria quelle di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di diventare proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.***

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IRFS SULLA LOCAZIONE FINANZIARIA

I principi contabili internazionali IAS/IRFS, in ossequio al principio della «prevalenza della sostanza sulla forma», inquadrano l'acquisizione di un bene strumentale in leasing finanziario, equivalente all'acquisto di un bene strumentale di proprietà con finanziamento diretto. Quest'impostazione del leasing finanziario, impone una registrazione dei beni in leasing tra le immobilizzazioni di bilancio contrapposte all'iscrizione nel passivo di un debito di finanziamento nei confronti della società di leasing, la cui restituzione è organizzata secondo un piano di ammortamento del tutto simile a quello di rimborso di un prestito, con evidenza di una rata periodica – in genere costante – composta da una quota capitale e da una quota interessi. Secondo quest'impostazione contabile il contratto di leasing produce due componenti economiche accese alle variazioni di esercizio, da epilogare a Conto Economico:

- **la componente di costo industriale rappresentata dalla quota di ammortamento stanziata in relazione al piano di ammortamento dell'immobilizzazione** che sin da subito viene iscritta nell'attivo del bilancio della società utilizzatrice;
- **la componente di costo finanziario rappresentata dalla quota interessi** regolata in via posticipata in relazione alle rate periodiche pagate.

IL LEASING FINANZIARIO SECONDO LA POSIZIONE GIURISPRUDENZIALE MAGGIORITARIA

La posizione giurisprudenziale della S.C. sul leasing finanziario, influenzata dalla concezione patrimonialistica del bilancio (in tal senso si veda la Cassazione nella sentenza ormai datata n. 3023/1986) ritiene illegittima la pratica di iscrivere i beni in leasing, nel bilancio dell'impresa utilizzatrice, come immobilizzazioni materiali nell'attivo e come debito di finanziamento nel passivo, prima dell'esercizio del diritto di riscatto. Per cui dovendo adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 2427 punto 22) del codice civile, occorre fornire queste informazioni di raccordo tra i due metodi di esposizione in bilancio del leasing (patrimoniale e finanziario) in nota integrativa.

ART. 2427, CO 1 , PUNTO N. 22) DEL CODICE CIVILE

Omiss...

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Stando al tenore della norma codicistica, il prospetto di raccordo tra i due metodi espositivi, da inserire in Nota Integrativa, potrebbe essere così rappresentato:

Descrizione Operazione di leasing	Valore Attuale dei Canoni di leasing non scaduti	Interessi Passivi dell'esercizio	Valore dei Beni			
			Costo storico	Quota di Ammortamento	Fondo di Ammortamento	Valore Residuo

LA DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING SECONDO LE INNOVAZIONI DEL D.L. N. 16/2012 CONV. IN L. 44 /2012

La norma in commento ha apportato delle modificazioni all'art. 102, co. 7 del TUIR abrogando il riferimento alla durata minima del contratto di leasing, pur mantenendo inalterata la durata di ammortamento dell'immobilizzazione, che resta agganciata alle aliquote fiscali contenute nel D.M. 31/12/1988.

ART. 102, CO. 7 DEL TUIR (VERSIONE ATTUALE)

*Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, **a prescindere dalla durata contrattuale prevista**, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96.*

Quindi, ai fine deduzione fiscale, occorre distinguere:

1. la disciplina fiscale dei canoni di *leasing* finanziario di beni mobili;
2. la disciplina fiscale dei canoni di *leasing* finanziario di beni immobili;
3. i riflessi di bilancio.

DISCIPLINA FISCALE DEI CANONI DI LEASING FINANZIARIO DI BENI MOBILI

La norma innova la disciplina dell'art. 102, comma 7, del TUIR, in tema di beni mobili

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
<i>la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice.</i>	<i>a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice.</i>
Conseguenza: <i>si vincola così la possibilità di dedurre i canoni non più a una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. Indipendentemente dalla durata contrattuale per i soggetti IRES (art. 102 del TUIR), la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali.</i>	

In sintesi, le novità in materia di deduzione fiscale dei canoni di leasing finanziario sono le seguenti:

1. la durata del contratto non incide più sulla deducibilità del canone (mentre prima, se il contratto non superava il minimo fissato dalla legge, il canone era interamente indeducibile);
2. il canone di leasing finanziario (o meglio, la sua quota capitale) è sempre deducibile;
3. l'arco temporale nel quale si possono computare a deduzione i canoni di leasing è in funzione della durata dell'ammortamento fiscale del bene oggetto del contratto;
4. la competenza economica in ragione dell'esercizio dei canoni di leasing è diversa dalla competenza fiscale, se la durata del contratto è inferiore al minimo (2/3 del periodo di ammortamento fiscale).

Pertanto nel caso di leasing finanziario mobiliare si possono dare due ipotesi:

IPOTESI	CONSEGUENZA
1) il contratto ha durata pari o superiore ai 2/3 della durata del periodo di ammortamento fiscale. In tale caso, l'imputazione a conto economico dei canoni dà luogo a quote capitali che sono interamente e immediatamente deducibili dall'imponibile IRES	in relazione alle quote capitali, non si verificheranno riprese fiscali.
2) il contratto ha durata inferiore ai 2/3 della durata del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso, l'imputazione a conto economico dei canoni dà luogo a quote capitali che sono eccessivamente e anticipatamente (in quanto ripartite su un minore numero di anni) commisurate rispetto alle quote	si verificheranno riprese fiscali in aumento e, di conseguenza, differenze temporanee deducibili (con relativa formazione di imposte anticipate).

deducibili fiscalmente (commisurate invece a un periodo più ampio).	
---	--

LE VARIAZIONI IN UNICO SC 2013

In UNICO SC 2013, le variazioni fiscali andranno registrate:

- **nel rigo RF 32, si è previsto il codice 36.** In corrispondenza di tale campo si deve riportare l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibili ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR;

RF32 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
									37	,00

- **nel rigo RF 54, si è previsto il codice 34.** In corrispondenza di tale campo si deve riportare l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta.

RF54 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
									37	,00

UN CASO CONTABILE

La gestione contabile di un contratto di leasing finanziario di beni mobili in cui la durata contrattuale è inferiore alla durata del periodo fiscale di ammortamento, comporterà la rilevazione di fiscalità differita deducibile, conseguente alla ripresa a tassazione delle maggiori quote capitali del leasing valevoli ai fini civilistici, rispetto alle quote capitali fiscalmente ammesse. Il ciclo contabile, terminerà con l'effetto *reversal* delle imposte anticipate.

Caso di bilancio - Deduzione delle quote capitale incluse nei canoni di leasing di beni mobili

La A&D S.p.A. contrae, in data 31.5.2012, un contratto di *leasing* finanziario triennale alle seguenti condizioni:

- maxicanone iniziale (1.6.2012): euro 360.000;
- otto canoni quadrimestrali (a partire dall'1.10.2012): euro 60.000;
- valore del bene: euro 780.000;
- riscatto (1.6.2015): euro 20.000 (da ammortizzare in 4 anni);
- durata dell'ammortamento fiscale: 6 anni.

ANNO (A)	QUOTA CAPITALE CIVILISTICA (B)	QUOTA CAPITALE FISCALE (C)	DIFFERENZA (D)	IMPOSTE ANTICIPATE (C.E.) E = D x 27,50 %	IMPOSTE ANTICIPATE (S.P.)
2012	151.666,67	113.750,00	37.916,67	10.427,08	10.427,08
2013	260.000,00	195.000,00	65.000,00	17.875,00	28.302,08
2014	260.000,00	195.000,00	65.000,00	17.875,00	46.177,08
2015	108.333,33	195.000,00	-86.666,67	-23.833,33	22.343,75
2016		81.250,00	-81.250,00	-22.343,75	0,00
Totale	780.000,00	780.000,00		-	-

In contabilità generale rileveremo, in relazione al primo anno, la seguente scrittura:

SOTTOCONTI	BILCEE	DARE	AVERE
IMPOSTE ANTICIPATE	A – C II 4-TER)	10.427,08	
IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE	CE – 22)		10.427,08
Per rilevazione della fiscalità anticipata sul contratto di leasing mobiliare n. del .../.../.....			

A partire dall'esercizio 2015, si produrrà *l'effetto reversal* che determinerà la redditualizzazione del credito per imposte anticipate e la riassegnazione a Conto Economico delle imposte differite deducibili, con la scrittura a giornale:

SOTTOCONTI	BILCEE	DARE	AVERE
IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE	CE – 22)	23.833,33	
IMPOSTE ANTICIPATE	A – C II 4-TER)		23.833,33
Per rilevazione del giosaldo della fiscalità anticipata sul contratto di leasing mobiliare n. del .../.../.....			

Mentre nel Bilancio d'esercizio, limitando la nostra esposizione al primo anno, rileveremo:

- a) nello Stato Patrimoniale, rileveremo i seguenti saldi:

Stato Patrimoniale		31/12/2012
C – II 4-ter – Crediti per imposte anticipate		10.427,08
D – Ratei e Risconti attivi		256.666,67

b) nel Conto Economico rileveremo, invece, i seguenti saldi:

Conto Economico		31/12/2012
B 8) - Costi per godimento beni di terzi		163.333,33
22) – Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-10.427,08

Matera, 18/05/2013

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 – 2013 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.